

TRIBUNALE DI MILANO, ord., 6 giugno 2013 - SCARZELLA Est. - S.G. (avv. Boneschi) c. World Fashion Chanel Europe (avv. Giorgianni).

Processo - Rito Fornero - Disdetta del contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine - Non applicabilità.

Il nuovo procedimento giudiziario specifico per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come disciplinata dai commi 47 e seguenti dell'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica alla impugnazione della disdetta dal contratto di lavoro a progetto per scadenza del termine, mancando un atto di licenziamento vero e proprio. (1)

Omissis. — Ritenuto:

che il recesso in esame, in quanto intimato per mera scadenza del termine inizialmente apposto al contratto di lavoro impugnato, non è qualificabile come licenziamento visto che, anche per autorevole e costante giurisprudenza, mentre la tutela prevista dall'art. 18 cit. attiene ad una fattispecie tipica, disciplinata dal legislatore con riferimento al recesso del datore di lavoro, e presuppone l'esercizio della relativa facoltà con una manifestazione unilaterale di volontà di determinare l'estinzione del rapporto, una simile manifestazione non è configurabile nel caso di disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, al dipendente, sicché lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla» (v. Cass. 14814/2015);

che oggetto processuale indefettibile per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 1 commi 48 e ss L. n. 92/2012 è, per espressa previsione dell'art. 1 comma 47 L. n. 92/2012, l'impugnativa di un atto di licenziamento, atto di questo incongruabile nel caso di specie visto quanto sopra esposto circa la diversità ontologica e giuridica della mera disdetta di un termine rispetto ad un atto di licenziamento «vero e proprio»;

che l'odierno ricorso è pertanto inammissibile, ex art. 1 commi 47 e ss. L. n. 92/2012, in quanto relativo a fattispecie giuridica diversa da quella espressamente contemplata dalla legge;

che non è in ogni caso possibile applicare analogicamente le disposizioni contenute nella L. 92/2012 a fattispecie simili visto che le stesse, stante la specialità del rito in oggetto, vanno interpretate in senso restrittivo;

che, in ogni caso, in assenza di specifica previsione normativa, non è possibile operare la conversione del rito speciale previsto dalla L. n. 92/2012 nel rito «ordinario» disciplinato dall'art. 409 cpc tenuto anche conto della natura «latu sensu» cautelare del primo procedimento, contraddistinto da una fase processuale chiaramente acceleratoria e sommaria rispetto a quella propria del principale procedimento lavoristico, e di quanto statuito da costante e autorevole giurisprudenza circa l'inammissibile conversione di un rito speciale «in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena» (v. Cass. 17053/2011). — *Omissis*.